



05

COMUNE DI AUGUSTA

Provincia di Siracusa

N. 21 del Reg.

Data della deliberazione 14/03/2016

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA.

L'anno duemilaSEDICI il giorno 14 del mese di MARZO alle ore 18,45 e segg. nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, sita in Augusta, Via Roma, a seguito di regolari avvisi, notificati per il tramite del messo comunale al domicilio di ciascun Consigliere, con la presidenza del Presidente Sig....., si è riunito il Consiglio Comunale.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale dott. Alberto D'Arrigo.

Risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Presenti	Assenti	CONSIGLIERI		Presenti	Assenti
1	AVIELLO SALVATORE	X		16	MAURO GIUSEPPA	X	
2	BENEVENTANO DEL BOSCO ALFREDO		X	17	MELI VITTORIO		X
3	BLANCO SALVATORE	X		18	NICIFORO MARCO	X	
4	CANIGIULA VINCENZO	X		19	PARATORE TEODORO		X
5	CARUSO MAURO	X		20	PASQUA ANGELO	X	
6	CASOLE GIACOMO	X		21	PATTI GIOVANNI	X	
7	CASUCCIO ROBERTO	X		22	RANNO LETIZIA	X	
8	DANIELI SILVANA	X		23	RUSSO MARILENA	X	
9	DI MARE GIUSEPPE	X		24	SAURO IRENE	X	
10	DIMAURO GIUSEPPE	X		25	SETTIPANI NILO	X	
11	ERRANTE SALVATORE	X		26	TORIELLO MANUELA		X
12	ESPOSITO ORAZIO	X		27	TRIBERIO GIANCARLO		X
13	FICHERA LUCIA	X		28	TRIBULATO BIAGIO	X	
14	LISITANO FRANCESCO	X		29	TRINGALI FRANCESCA	X	
15	MARTURANA SARAH	X		30	TRIPOLI ALESSANDRO	X	

IL CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERA

- o Di approvare la proposta entro riportata, corredata dai pareri di legge.
 - o Di non approvare la proposta entro riportata.
 - o Dichiarare di approvare la proposta entro riportata, con emendamenti.
 - o Dichiarare l'atto immediatamente esecutivo, con successiva separata votazione all'unanimità.
- Come risulta dal verbale di seduta allegato.

SETTORE PROPONENTE: SEGRETARIO GENERALE

REGISTRO PROPOSTE DEL I SETTORE N. 03

DEL 07/03/2016

OGGETTO:

CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA.

IL SEGRETARIO GENERALE

PREMESSO che l'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs 12 Aprile 2006 n° 163 (Codice dei Contratti), dispone: "I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma. Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.";

CONSIDERATO CHE:

numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'Art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n° 163/2006 costituisca una espressione con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'Art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 (art. 24 della L. n. 142/1990, come recepita e vigente nell'ordinamento regionale degli Enti Locali della Regione Siciliana in virtù della L.R. n. 48/1991), come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, Sez. Reg. controllo Umbria, Delibera 112/2013/PAR del 5 Giugno 2013; Sez. Reg. controllo Lazio, Delibera 138/2013/PAR del 26 Giugno 2013);

in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n° 267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;

l'art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 (art. 24 della L. n. 142/1990) prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

il comma 4 del citato art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 stabilisce che le convenzioni possono prevedere la delega di funzioni da parte degli enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli enti deleganti;

VISTA la Deliberazione n. 8 del 01.02.2016 con la quale il Consiglio Comunale del Comune di Modica ha approvato lo schema di convenzione e il regolamento per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico di Committenza;

VISTA la Deliberazione n. 2 del 13.01.2016 con la quale la Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Scicli con D.P.R. 29 aprile 2015 ha approvato lo schema di convenzione e il regolamento per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico di Committenza;

VISTA la Deliberazione n. 12 del 17.02.2016 con la quale la Giunta Municipale del Comune di Ispica ha approvato lo schema di convenzione e il regolamento per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico di Committenza, come proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

VISTA la Deliberazione n. 17 del 26.02.2016 con la quale la Giunta Municipale del Comune di Pozzallo ha approvato lo schema di convenzione e il regolamento per la gestione in forma associata dell'Ufficio Unico di Committenza, come proposta di deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale;

RITENUTO, pertanto, di dover approvare l'allegato schema di convenzione e di regolamento dell'ufficio unico di committenza, parti integranti della presente deliberazione, e ciò al fine di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente ed idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture;

VISTO l'art. 42, comma 2, lettera c) del D.Lgs n° 267/2000 (art. 32 lett. d) della L. n. 142/1990, come recepita e vigente nell'ordinamento regionale degli Enti Locali della Regione Siciliana in virtù della L.R. n. 48/1991) che prevede la competenza del Consiglio Comunale in merito alla costituzione di forme associative tra comuni;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dai competenti Responsabili in merito alla presente proposta deliberativa;

VISTO lo Statuto Comunale;


VISTO il vigente O.R.E.L.;

VISTA la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. n. 30/2000;


VISTO l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

PROPONE



- 1) di **ESPRIMERE** la volontà di svolgere in forma associata, ai sensi dell'art. 33 comma 3-bis del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n. 163 (Codice dei Contratti) e dell'art.30 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 (art. 32 lett. d) della L. n. 142/1990), le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi, mediante adesione alla convenzione stipulata tra i Comuni di Modica, Scicli, Ispica e Pozzallo (ovvero con quelli tra questi che avranno aderito alla convenzione) per l'istituzione di una Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), ferma restando la possibilità di acquisire beni e servizi autonomamente attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- 2) di **APPROVARE** a tal fine lo schema di convenzione, ex art. 30 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267 (art. 32 lett. d) della L. n. 142/1990), e il Regolamento dell'ufficio unico di committenza, come predisposti a seguito di concertazione tra i suddetti Enti ed allegati alla presente quale parte integrante e sostanziale;
- 3) di **DARE MANDATO** al Sindaco di provvedere alla sottoscrizione degli atti necessari;
- 4) di **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente eseguibile attesa l'urgenza di provvedere, nell'interesse dell'Ente ad attivare al più presto la C.U.C. per tutte le necessità correlate.

**Il Segretario Generale
Dott. Alberto D'Arrigo**



**Convenzione
per la Costituzione della Centrale Unica di Committenza**

L'anno duemilasedici, il giorno _____ (_____) del mese di _____, presso la Sede Municipale del Comune di _____, sono intervenuti:

Il Sindaco pro-tempore del Comune di _____;
Il Sindaco pro-tempore del Comune di _____;
Il Sindaco pro-tempore del Comune di _____;
Il Sindaco pro-tempore del Comune di _____;

oppure

_____ delegato del Sindaco pro-tempore del Comune di _____;
_____ delegato del Sindaco pro-tempore del Comune di _____;
_____ delegato del Sindaco pro-tempore del Comune di _____;

Premesso che:

- l'art. 33, comma 3-bis del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 stabilisce che: *"I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della Legge 7 aprile 2014 n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento.*

...":

- l'art. 23-ter del D.L. 24 giugno 2014 n. 90, conv. nella Legge 11 agosto 2014 n. 114, a sua volta modificato dall'art. 8 comma 3-ter della Legge n. 11/2015 e dall'art. 1 comma 169 della Legge n. 107/2015 e dall'art. 1 comma 501 della Legge n. 208/2015, prevede che: *"Le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, entrano in vigore il 1° novembre 2015, stabilendo anche che sono fatte salve le procedure avviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso (comma 1); b) le disposizioni di cui al comma 3-bis dell'articolo 33 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, modificato da ultimo dall'articolo 23-bis dello stesso decreto, non si applicano alle acquisizioni di lavori, servizi e forniture da parte degli enti pubblici impegnati nella ricostruzione delle località indicate nel decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e di quelle indicate nel decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122 (comma 2); c) i comuni possono procedere autonomamente per gli acquisti di beni, servizi e lavori di valore inferiore a 40.000 euro" (comma 3);*

- il Titolo II, Capo V del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 267, Testo Unico degli Enti Locali, promuove l'esercizio associato di funzioni e servizi da parte dei Comuni demandando ad essi piena autonomia nell'individuazione dei soggetti, delle forme e delle metodologie per la concreta attuazione, nell'ambito dei livelli ottimali approvati dalla Regione;

- l'art. 30 del predetto D.Lgs. n° 267/2000 dispone che gli Enti Locali al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare tra loro apposite convenzioni con le quali vengono definiti i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;


- a seguito formale proposta da parte del Comune di _____, è emersa la volontà dei Sindaci dei contermini Comuni di _____ e _____, di avviare la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.), al fine di ottemperare alla disposizione del comma 3-bis dell'art. 33 del D.Lgs. n° 163/2006 e ss.mm.ii., sopra riportato, nonché al fine di conseguire i vantaggi dell'esercizio consorziato della relativa attività amministrativa di comune interesse degli Enti rappresentati.

Premesso quanto sopra, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

Oggetto e finalità

1. La presente convenzione, predisposta ai sensi dell'Art. 30 D.Lgs 18 Agosto 2000 n° 267, ha per oggetto la costituzione della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) tra i Comuni di _____, in attuazione della disciplina dettata dall'Art. 33, comma 3 bis, del D.Lgs. 12 Aprile 2006 n° 163 e ss.mm.ii.
2. La sede dell'Ufficio Unico della C.U.C. è fissata presso il Comune di Modica.
3. L'esercizio associato della Centrale Unica di Committenza riguarda tutte le procedure per l'acquisizione di lavori, beni e servizi disciplinate, anche in parte, dal D.Lgs. n. 163/2006 o, comunque, da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario, con esclusione degli acquisti che i singoli comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altri soggetti aggregatori e centrali di committenza di riferimento e il mercato elettronico della pubblica amministrazione (ME.PA.) di cui all'Art. 328 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207.
4. I singoli Comuni convenzionati potranno, altresì, agire autonomamente tramite i propri uffici, per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (euro quarantamila/00).



5. Le Amministrazioni dei Comuni sopra rappresentati procedono alla stipula della presente convenzione in virtù delle seguenti deliberazioni assunte dai rispettivi Consigli Comunali:

Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ n° _____ del _____;
Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ n° _____ del _____;
Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ n° _____ del _____;
Deliberazione del Consiglio Comunale di _____ n° _____ del _____;

6. La convenzione persegue le seguenti finalità e principi:

- migliorare la qualità dei servizi mediante la realizzazione e l'attuazione di standard uniformi e trasparenti;
- ridurre i costi per l'erogazione dei servizi, realizzando a regime economie di scala;
- ottimizzare l'impiego delle professionalità e delle risorse umane già presenti negli enti aderenti;
- favorire una maggiore specializzazione e responsabilizzazione degli uffici attraverso la valorizzazione delle competenze del personale addetto;
- favorire la semplificazione dei processi amministrativi in particolare attraverso azioni di dematerializzazione e digitalizzazione;
- favorire le regole di cooperazione applicativa;
- assegnare un maggiore "peso" contrattuale ai Comuni associati nei confronti di altri enti e istituzioni;
- maggiori possibilità di accedere a finanziamenti;
- accrescere la visibilità del territorio attraverso attività congiunte di programmazione e sviluppo;
- favorire il ricorso a procedure di aggiudicazione per l'organizzazione di un servizio territorialmente più ampio con conseguenti e oggettivi risparmi;
- favorire l'osservanza dei principi di libera concorrenza e non discriminazione, nel rispetto della normativa comunitaria, statale e regionale vigente in materia di contratti pubblici.

Art. 2

Ambito territoriale

L'ambito territoriale relativo alla costituzione della Centrale Unica di Committenza è individuato nei territori dei Comuni sottoscrittori della presente convenzione.

Art. 3

Ente delegato

Il Comune di Modica, sede dell'Ufficio Unico, viene individuato quale Capofila e delegato ad esercitare le funzioni amministrative ed i servizi in materia di Centrale Unica di Committenza.

Art. 4

Funzioni, attività, servizi conferiti e procedimenti di competenza dell'ente delegato

1. Il Comune di _____, nello svolgere le funzioni relative alla Centrale Unica di Committenza, cura la gestione delle procedure di gara e collabora con ogni Comune convenzionato nella predisposizione degli atti di gara e, nello specifico:


- a) alla corretta individuazione dei contenuti dello schema del contratto di affidamento di lavori, servizi e forniture, tenendo conto che lo stesso deve garantire la piena rispondenza alle effettive esigenze degli enti interessati;
- b) alle modalità per la scelta del contraente;
- c) alla definizione per il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi;
- d) alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e le loro specificazioni in caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

2. Nello svolgimento di tutte le attività, la Centrale Unica di Committenza potrà chiedere all'Ente aderente ogni chiarimento ed integrazione documentale, che risultino necessarie e/o opportune allo svolgimento della procedura di gara.

3. La Centrale Unica di Committenza, in presenza di interessi comuni da parte di più Comuni convenzionati potrà inoltre svolgere procedure di gara in forma aggregata ad adesione volontaria e gratuita in favore delle stesse amministrazioni.

4. L'affidamento alla Centrale Unica di Committenza delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici, ha luogo mediante invio da parte del singolo Comune convenzionato di apposita lettera di trasmissione degli atti e dei dati necessari per l'espletamento delle gare. Il funzionamento, i criteri e le modalità di devoluzione alla C.U.C. delle procedure d'appalto, sono meglio descritte nel "Regolamento dell'Ufficio Unico di Committenza", allegato alla presente Convenzione quale parte integrante e sostanziale.

5. L'Ufficio Unico di Committenza provvede, di norma, entro 15 giorni dalla ricezione degli atti di cui sopra, ad attivare la procedura per l'espletamento della gara, salvo modifiche da apportare agli atti trasmessi.



6. Dopo la celebrazione della gara la Centrale Unica di Committenza, tramite l'Ufficio Unico, trasmette al Comune convenzionato tutti gli atti relativi alla procedura di gara al fine di procedere:

- a) alla redazione dei provvedimenti di aggiudicazione;
- b) alla stipula del contratto e la sua registrazione;
- c) agli adempimenti nei confronti dell'A.N.AC.;
- d) tutte le fasi esecutive del contratto (direzione lavori, contabilizzazione, collaudi, esecuzione delle forniture, prestazioni di servizi, etc.)

Art. 5

Organizzazione e Funzionamento dell'Ufficio Unico di Committenza

1. Ai fini del maggior contenimento della spesa di personale, l'Ufficio Unico di Committenza è individuato nell'Ufficio Gare e Contratti del Comune capofila ed è segnatamente costituito:

- a) dal Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti del Comune Capofila, che ne è il Responsabile;
- b) dal personale dell'Ufficio Gare e Contratti del Comune capofila, che potrà avvalersi della collaborazione del personale del Comune convenzionato richiedente, tenuto conto delle specifiche competenze, i cui nominativi, dovranno essere trasmessi, di volta in volta e per ogni singola procedura.

2. Il personale dipendente degli Enti convenzionati al quale sarà richiesta collaborazione dall'Ufficio Unico della Centrale di Committenza dovrà essere funzionale alla sua organizzazione e, comunque, dovrà tenere conto degli orari degli enti aderenti, salvaguardando in ogni caso, l'assolvimento delle funzioni istituzionali proprie dell'ufficio comunale di appartenenza.

3. Ai fini della sicurezza sul lavoro rimane responsabile l'Ente di appartenenza.

Art. 6

Forme di consultazione

Il controllo dell'efficacia in termini di funzionalità ed economicità del servizio espletato sulla base della presente convenzione sarà demandato alla Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni convenzionati o da loro delegati.

Art. 7


Operatività della convenzione e durata

1. La presente convenzione per la gestione associata della funzione di acquisizione di lavori, servizi e beni ha durata di tre (3) anni dalla sua stipulazione al fine di assicurare stabilità alle attività della struttura organizzativa individuata come Centrale Unica di Committenza.
2. La presente convenzione sarà operativa a seguito della sottoscrizione da parte di almeno due Comuni e progressivamente previa necessaria sottoscrizione per i successivi Comuni aderenti.
3. Entro i dodici mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa in relazione all'acquisizione di lavori, beni e servizi ed a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell'autonomia organizzativa dei singoli enti.
4. Entro i sei mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attuazioni conseguenti all'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Art. 8

Recesso o scioglimento consensuale

1. Ciascuno degli Enti convenzionati potrà recedere unilateralmente dalla presente convenzione attraverso apposita deliberazione consiliare, e formale comunicazione, da trasmettere agli altri Comuni associati. Il recesso ha effetto dall'1 gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene esercitato, fatto salvo il termine di preavviso di giorni trenta.
2. Restano, pertanto, a carico dei Comuni che hanno manifestato la volontà di recesso le spese maturate sino all'operatività del diritto esercitato, così come eventuali contributi pluriennali concessi dallo Stato e dalla Regione a titolo di incentivo della gestione.
3. La convenzione cessa di avere efficacia, prima della naturale scadenza, nel caso in cui venga espressa consensualmente, con apposita delibera consiliare condivisa da tutti i Comuni aderenti, la volontà di procedere al suo scioglimento. Lo scioglimento decorre comunque dall'1 gennaio dell'anno successivo in cui è stato deliberato.



Art. 9
Riparto spese

1. L'adesione alla Centrale di Committenza deve comportare, nei limiti della sua funzionalità il conseguimento di risparmi derivanti principalmente dalle ottimizzazioni di scala e dal ricorso a procedure telematiche.
2. Le spese sostenute per dare pubblicità legale alle procedure sono poste a carico dell'aggiudicatario ai sensi dell'art. 34, comma 35, della Legge 17 dicembre 2012 n° 221 o, in caso di gara deserta e/o annullata, del Comune committente.
3. Per le spese di funzionamento dell'Ufficio Unico si fa riferimento al Regolamento, allegato alla presente Convenzione. Tali spese saranno richieste ai Comuni convenzionati dallo stesso Ufficio Unico di Committenza, che le renderà ai Comuni convenzionati, ai fini del rimborso, con la cadenza prevista nello stesso Regolamento.
4. L'Ufficio Unico, renderà per ciascun esercizio finanziario, entro il 31 marzo dell'anno successivo, le spese sostenute e le trasmetterà agli Enti aderenti.

Art. 10
Adesione altri Comuni

Per tutta la durata della presente convenzione e previo assenso da parte dei Sindaci dei comuni aderenti, altri comuni potranno aderire alla stessa, mediante apposita istanza cui dovrà seguire approvazione della presente Convenzione da parte del Consiglio Comunale del Comune che intende aderire. L'ingresso di un nuovo Comune non comporta, per i soggetti già aderenti, alcun obbligo di modificare la presente convenzione.

Art. 11
Controversie

1. Per la risoluzione delle questioni relative all'interpretazione ed applicazione della presente convenzione, l'organo deputato viene individuato nella Conferenza dei Sindaci.
2. Le eventuali controversie non risolte dalla Conferenza di cui al comma precedente saranno devolute alla giurisdizione del Giudice Ordinario.
3. Il recesso di uno o più Comuni non fa venire meno la gestione associata del servizio per i restanti Comuni.
4. Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dagli Enti aderenti per l'istituzione dell'ufficio unico. Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei Comuni.

Art. 12
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera rinvio automatico alle norme di legge vigenti in materia e ad eventuali intese che potranno essere raggiunte di volta in volta dai Comuni aderenti per il tramite dei Sindaci o loro delegati.

Art. 13
Disposizioni finali

La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16 Tab. B, D.P.R. 642/72 e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi del D.P.R. 131/1986.

Data _____

per il Comune di _____

per il Comune di _____

per il Comune di _____


per il Comune di _____



COMUNE DI AUGUSTA

UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA

Regolamento



INDICE

- Art. 1 - Quadro Normativo di riferimento e Definizioni
- Art. 2 - Ambito di operatività della C.U.C.
- Art. 3 - Competenze e Funzioni dei singoli Comuni aderenti alla Centrale Unica di Committenza
- Art. 4 - Funzionamento - Criteri di devoluzione alla C.U.C. delle procedure d'appalto
- Art. 5 - Compiti della C.U.C.
- Art. 6 - Commissioni di Gara
- Art. 7 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni di gara
- Art. 8 - Titorialità del procedimento e contenzioso
- Art. 9 - Ripartizione degli oneri finanziari
- Art.10 - Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti
- Art.11 - Accesso agli atti e tutela della privacy
- Art. 12 - Prevenzione della corruzione
- Art. 13 - Norme Finali

Art. 1 - Quadro Normativo di riferimento e Definizioni

- a) **Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163** - Codice dei Contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture, in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e ss.mm.ii. (*Codice*);
- b) **D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207** - Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei Contratti pubblici e ss.mm.ii. (*Regolamento*);
- c) **Legge Regionale 12 Luglio 2011 n. 12** - Recepimento del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.;
- d) **Decreto Presidenziale 31 Gennaio 2012 n. 13** - Recepimento del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n. 207;
- e) **Centrale Unica di Committenza**, di seguito denominata **C.U.C.**, è la struttura che, in attuazione dell'art. 33, comma 3-bis, del *Codice*, è individuata per l'espletamento delle gare, di lavori, servizi e forniture, nell'ambito dei Comuni aderenti;
- f) **Comuni aderenti alla C.U.C.** sono gli Enti che hanno devoluto alla stessa procedure di gara di lavori pubblici, servizi e forniture, secondo le modalità ed i criteri individuati negli articoli seguenti, attraverso la figura del Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
- g) **Ufficio Unico di Committenza**, di seguito denominato **U.U.C.**, è l'Ufficio del Comune capofila deputato all'espletamento delle procedure di gara.

Art. 2 - Ambito di operatività della C.U.C.

La **C.U.C.** opera, nel rispetto della Convenzione stipulata tra il Comune di _____ ed i singoli Comuni convenzionati (sottoscritta dai propri rappresentanti secondo l'organizzazione dei singoli enti), tramite l'Ufficio Unico di Committenza (**U.U.C.**).

Sono devolute alla **C.U.C.** tutte le procedure di gara relative all'acquisizione di lavori, servizi e forniture, con esclusione degli acquisti che i singoli Comuni possono attivare attraverso gli strumenti elettronici gestiti da altri soggetti aggregatori e centrali di committenza di riferimento e il mercato elettronico della pubblica amministrazione (M.E.P.A.), di cui all'art. 328 del D.P.R. 5 Ottobre 2010 n° 207.

I singoli Comuni convenzionati potranno, altresì, agire autonomamente tramite i propri uffici, per le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000,00 (quarantamila/00).

La struttura organizzativa istituita dal Comune di _____ per l'esercizio delle attività di Centrale Unica di Committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale Unica di Committenza, con particolare riguardo:

- a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;
- b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;

- c) ai riferimenti fiscali;
- d) ai riferimenti del Comune in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto, operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).

I singoli Comuni convenzionati sono ad ogni effetto Stazioni Appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA).

Art. 3 - Competenze e Funzioni dei singoli Comuni: aderenti alla Centrale Unica di Committenza

Restano di esclusiva competenza degli enti aderenti alla C.U.C., sia la fase che precede la predisposizione degli atti di gara (nomina del responsabile unico dei procedimenti, programmazione e scelta discrezionale dei lavori, dei servizi e delle forniture da acquisire, approvazione progetti, determinazione a contrattare e le relative procedure, ecc.) sia la fase che segue (aggiudicazione definitiva, stipula del contratto, consegna dei lavori, direzione dei lavori, contabilità, collaudo, ecc). In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente aderente:

- la nomina del responsabile unico del procedimento (RUP) ex art. 10 del D.Lgs. n. 163/2006;
- la programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture, la redazione e l'approvazione dei progetti e di ogni atto ed elaborato che ne costituiscono presupposti, ivi compresa l'attribuzione dei valori ponderali in caso di appalti da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente vantaggiosa, da riportare nel capitolato speciale d'appalto;
- l'adozione della determina a contrarre e della determina di aggiudicazione definitiva;
- la stipulazione del contratto di appalto, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice o mediante scrittura privata;
- l'affidamento della direzione dei lavori o dell'esecuzione dei servizi, fatte salve le funzioni e le tipologie di servizi rimesse ad altri organi ed uffici, come, tra l'altro, individuate nella presente convenzione;
- ogni adempimento connesso alla corretta esecuzione dei lavori ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento lavori;
- il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere, compreso l'affidamento degli incarichi sempre che il servizio non rientri nelle tipologie già rimesse ad altri soggetti, sulla base della presente convenzione;
- gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dei lavori, dei servizi e forniture ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento, e secondo la cronologia di quest'ultimi.

Art. 4 - Funzionamento


Criteri di devoluzione alla C.U.C. delle procedure d'appalto

I Comuni convenzionati, previa individuazione delle opere da realizzare e dei beni e servizi da acquisire, approvano il progetto fino alla fase esecutiva, necessaria alla procedura di gara a norma delle disposizioni vigenti contenute nel Codice.

I Comuni convenzionati comunicano con la C.U.C. esclusivamente tramite il R.U.P. nominato dal Comune convenzionato richiedente, che presiederà le operazioni di gara.

Nella fase antecedente l'approvazione della determina a contrarre, il Comune convenzionato, qualora ne ravvisi la necessità, può prendere contatti con l'U.U.C. per una collaborazione necessaria e/o opportuna alla definizione dei contenuti dei documenti di gara, e segnatamente in ordine:

- a) all'individuazione della procedura di gara per la scelta del contraente;
- b) alla redazione di eventuali atti aggiuntivi costituenti documentazione di gara;
- c) all'individuazione del criterio di aggiudicazione;
- d) alla definizione dei criteri di valutazione delle offerte e loro ponderazione, nel caso di scelta del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- e) alla determinazione del preventivo di spesa occorrente per la gara (pubblicazioni ed oneri di legge) da inserire nel quadro economico dell'intervento;
- f) allo schema di contratto.



Conclusa la fase di definizione dell'appalto, il Comune convenzionato attiva la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi e, tramite il R.U.P. incaricato, trasmette tutti gli atti di gara all'U.U.C. e, precisamente:

- a) la determinazione a contrarre, recante l'indicazione delle modalità di scelta del contraente, il criterio di aggiudicazione e la delega espressa all'Ufficio Unico di Committenza per la celebrazione della gara;
- b) il provvedimento di approvazione del progetto esecutivo con tutti gli elaborati progettuali (capitolato d'oneri, progetto tecnico, costi di sicurezza e/o PSC o DUVRI ecc.), il quadro economico e lo schema di contratto;
- c) il codice CUP (codice unico di progetto, se previsto);
- d) il codice CIG (Codice Identificativo Gara);
- e) l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune convenzionato che dovrà presiedere le operazioni di gara nel caso del criterio del prezzo più basso;
- f) l'indicazione del nominativo del dipendente del Comune che dovrà presiedere le operazioni di gara unitamente ai commissari nominati dall'UREGA, nel caso del criterio di aggiudicazione sia quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- g) l'elenco degli operatori economici da invitare, laddove la legge ammetta la procedura negoziata, salvaguardando la segretezza degli invitati, nel rispetto dei principi dell'art. 122 del *Codice* e delle direttive dell'A.N.AC.;
- h) il bando/lettera invito e il Disciplinare di gara;
- i) il prospetto delle eventuali spese necessarie per la pubblicazione della gara, precedentemente determinate e concordate con il Responsabile dell'U.U.C., risultanti dal quadro economico del progetto approvato;
- l) il prospetto della quota attinente le spese di gestione dell'U.U.C., come calcolata al successivo art.9; nel caso di appalti non finanziati mediante fondi comunali, il pagamento della quota relativa alle spese di funzionamento dell'U.U.C., da inserire nel quadro economico dell'intervento, saranno pagate ad avvenuta disponibilità della fonte di finanziamento.

Art. 5 - Compiti della C.U.C.

La Centrale Unica di Committenza, tramite l'Ufficio Unico, procede alla celebrazione delle gare unicamente su richiesta scritta del Comune convenzionato. Le gare verranno calendarizzate seguendo l'ordine di richiesta di attivazione della procedura e delle esigenze di priorità, previa verifica e completezza della documentazione trasmessa. E' compito dell'Ufficio Unico di Committenza garantire, nella fase preventiva all'indizione di una gara di lavori pubblici, forniture e servizi, una fattiva collaborazione con il Comune convenzionato, se richiesta, relativamente alla individuazione dei sistemi di affidamento e dei criteri di aggiudicazione.

Definita la procedura per indire la gara, il Comune convenzionato procede alla trasmissione di quanto previsto al precedente art. 3.

L'Ufficio Unico di Committenza, ricevuta la richiesta di attivazione gara, verifica la completezza e regolarità della documentazione trasmessa, nel rispetto delle norme del *Codice*, del *Regolamento*, delle Leggi Regionali vigenti e delle direttive dell'A.N.AC., non operando alcun tipo di controllo di merito sugli atti elaborati, di natura tecnica ed amministrativa, per i quali resta la responsabilità esclusiva del progettista e di ulteriori incaricati del Comune convenzionato.

Indi procede:

- a) ad effettuare eventuali richieste di integrazioni e/o modifiche di atti al R.U.P. del Comune convenzionato entro 10 gg. dal ricevimento degli stessi; in tal caso resta sospeso il termine per la conclusione della procedura;
- b) ad organizzare la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, rappresentate dal Comune convenzionato;
- c) a pubblicare il bando sul sito della C.U.C. e sui siti degli organi istituzionali previsti per legge;

- d) a fornire chiarimenti in merito alla procedura di gara, sia a risposta di quesiti da parte di Operatori Economici, sia per propria iniziativa, dandone comunicazione sul proprio sito;
- e) ad attivare le procedure per la composizione della Commissione giudicatrice, nel rispetto della normativa regionale vigente, nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (UREGA);
- f) ad informare costantemente il Comune convenzionato di ogni sviluppo inerente la procedura di affidamento;
- g) a redigere i verbali di gara e pubblicare gli stessi sul sito C.U.C.;
- h) a trasmettere tutti gli atti di gara al Responsabile del Comune convenzionato.

Spetta al Comune convenzionato:

- a) provvedere all'aggiudicazione provvisoria della gara attraverso atti di gestione, nei casi previsti;
- b) effettuare gli accertamenti pre-contrattuali previsti dalla normativa anche mediante l'utilizzo del sistema AVCPass attraverso il Responsabile del procedimento della fase di affidamento;
- c) redigere la determinazione di aggiudicazione definitiva tramite il responsabile del procedimento della fase di affidamento;
- d) effettuare le comunicazioni obbligatorie previste dall'art. 79 del *Codice*, sia per la fase successiva all'aggiudicazione definitiva, sia per la stipula contrattuale, nei modi e nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente;
- e) curare la fase della post-informazione dell'esito della gara secondo le stesse modalità di pubblicazione del bando;
- f) trasmettere le comunicazioni e notizie all'A.N.AC., come previsto dall'art. 10, comma 1, del *Regolamento* e dall'art. 7, comma 8, del *Codice*;
- g) provvedere al pagamento degli oneri della contribuzione dovuta all'A.N.AC. nei modi e nei termini stabiliti dalla stessa Autorità;
- h) procedere alla stipula contrattuale, con impegno di darne tempestiva notizia all'U.U.C.

Tutte le comunicazioni aventi rilevanza esterna verranno effettuate tramite il sito della **C.U.C.** e/o tramite Albo Pretorio del Comune capofila e comunicate al comune convenzionato.

Art. 6 -Commissioni di gara

Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso la Commissione di gara sarà composta come segue:

1. dal Responsabile designato dal Comune convenzionato: Presidente;
2. dal Responsabile dell'Ufficio Unico di Committenza;
3. da un componente designato dal Comune convenzionato;

Nel caso di affidamento con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione di gara sarà così composta:

1. dal Responsabile designato dal Comune convenzionato: Presidente;
2. da un componente dell'Ufficio Unico di Committenza;
3. da un componente designato dal Comune convenzionato;
4. da n. 2 componenti che saranno nominati presso l'UREGA.

In ogni caso il segretario verbalizzante, che integrerà entrambi le tipologie di Commissioni di cui sopra, è un dipendente dell'Ufficio Unico di Committenza.

In caso di indisponibilità o contemporaneità di più gare i componenti della Commissione potranno essere sostituiti con altro personale dell'Ufficio Unico di Committenza o del Comune convenzionato. In ogni caso, su richiesta motivata del Responsabile dell'U.U.C. e comunque qualora non sia possibile sostenere la maggiore concentrazione del carico di lavoro che si dovesse presentare in alcuni periodi, i singoli Comuni associati si impegnano a mettere a disposizione della Centrale Unica di Committenza proprio personale, anche in forma temporanea o per un limitato numero di ore, individuando tale personale da associare tra quello in organico, aventi caratteristiche di maggiore idoneità, per competenza ed



esperienza in materia di procedure d'appalto.

Per il personale utilizzato dalla C.U.C. si applicano gli istituti previsti dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro. I compensi accessori saranno eventualmente attribuiti agli addetti dell'U.U.C. sulla base dell'accordo decentrato del Comune Capofila.

Nel caso* di componenti esterni di nomina UREGA, le relative spese restano a carico del Comune convenzionato e le stesse dovranno essere garantite dal quadro economico dell'intervento.

Art. 7 - Pubblicità delle sedute delle Commissioni di gara

Le sedute di gara, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, sono pubbliche e ad esse si applicano le norme che disciplinano la pubblicità delle stesse. Eventuali variazioni e slittamenti saranno comunicati tempestivamente sul sito internet della C.U.C.

Nel caso di gare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le sedute sono pubbliche nella fase riguardante l'esame della documentazione di partecipazione. La valutazione dell'offerta tecnica e l'attribuzione dei punteggi sono effettuate in sedute riservate.

Art. 8 - Titolarità del procedimento e contenzioso

La C.U.C., tramite l'Ufficio Unico, cura ed autorizza l'accesso agli atti di gara da parte di soggetti interessati e titolati all'acquisizione, relaziona ed elabora pareri in merito alle procedure svolte e decide, sentito il R.U.P. del Comune convenzionato, in merito all'informativa di cui all'art. 243 bis del D.Lgs 12 aprile 2006, n. 163.

Eventuali opposizioni e controversie promosse da terzi in qualsiasi fase della procedura di gara e avverso qualsiasi atto della stessa, saranno trattate direttamente dal Comune convenzionato per cui la procedura di gara è stata espletata, che ne sarà unico destinatario. In tali ipotesi l'Ufficio Unico di Committenza ha la facoltà di sospendere le operazioni di gara, sino alla loro definizione e potrà, a richiesta del Comune committente, fornire eventuali relazioni e chiarimenti in ordine alla fattispecie oggetto di opposizione/controversia. In ogni caso tutte le spese afferenti tale fase contenziosa saranno a totale carico del Comune committente interessato.

Art. 9 - Ripartizione degli oneri finanziari

I Comuni convenzionati si impegnano a rimborsare all'Ente capo-convenzione i costi sostenuti per la gestione in convenzione dell'Ufficio Unico di Committenza.

La gestione finanziaria dovrà mirare all'ottimizzazione e al contenimento dei costi, in primo luogo garantendo il rispetto dei limiti imposti ai singoli enti alle spese di personale e di tutte le altre a cui normative vigenti impongono tagli o contingendamenti.

Le spese che il Comune capofila sostiene si distinguono in:

5. "costi diretti" che sono le spese derivanti dalla celebrazione di una procedura di gara;
6. "costi generali" che sono le spese sostenute per il funzionamento della Centrale Unica di Committenza, ivi compresi quelli per le attrezzature tecniche ed informatiche, le spese per la formazione del personale addetto, spese di cancelleria, telefono, energia elettrica, beni di consumo, ecc..

I costi diretti sostenuti per le procedure nell'interesse di un solo Comune, sono rimborsati dall'Ente medesimo al termine della procedura di gara.

I costi generali sono ripartiti annualmente, secondo criteri definiti dalla Conferenza dei Sindaci di cui al successivo articolo, sulla base dei seguenti parametri:

- a) un terzo (1/3) in base al numero degli abitanti (quota fissa);
- b) due terzi (2/3) in proporzione al numero delle procedure attivate per conto di ciascun comune (quota variabile).

La quota fissa viene versata al comune capofila in via anticipata entro il 30 giugno di ciascun anno, in misura pari a quella rendicontata nell'anno precedente; la quota variabile viene versata al comune capofila entro il 28 febbraio dell'anno successivo, sulla base del rendiconto predisposto dal comune capofila ed approvato dalla Conferenza dei Sindaci. In sede di versamento della quota variabile si provvederà ad effettuare eventuali conguagli relativi alla quota fissa anticipata.

In sede di prima applicazione la quota fissa verrà determinata forfettariamente e salvo conguaglio dalla Conferenza dei Sindaci nella prima riunione successiva all'insediamento.

Nel disporre acquisti e spese il Responsabile dell'U.U.C., così come la Conferenza dei Sindaci, dovrà tenere conto delle norme sul contenimento della spesa pubblica, e dei parametri di riferimento dei singoli Comuni, anche al fine di salvaguardare gli equilibri di bilancio degli stessi, e per preservare la corretta gestione finanziaria.

Art. 10 - Forme di consultazione tra le amministrazioni aderenti

La Conferenza dei Sindaci è l'organo di indirizzo, governo e vigilanza per la realizzazione delle finalità della convenzione C.U.C.; è costituita dai Sindaci dei Comuni aderenti o loro delegati, vi partecipa il Responsabile dell'U.U.C. ed è convocata dal Sindaco del Comune capofila o su richiesta di uno dei Sindaci dei Comuni aderenti alla convenzione.

La Conferenza dei Sindaci verifica le scelte organizzative di funzionamento della Centrale unica di committenza, ne monitora le attività ed i risultati, formula osservazioni o proposte, comprese eventuali modifiche alla convenzione. La Conferenza determina il riparto delle spese della C.U.C. come definite all'articolo precedente.

Essa è validamente costituita e delibera con l'intervento della maggioranza dei rappresentanti dei Comuni aderenti e, in caso di disaccordo, decide in base alla volontà della maggioranza dei rappresentanti dei Comuni presenti prevalendo, in caso di parità, il voto espresso dal rappresentante del Comune capo convenzione. Delle sedute della Conferenza è redatto verbale.

La Conferenza può essere integrata dai funzionari comunali dei Comuni convenzionati il cui apporto tecnico sia ritenuto necessario dal Sindaco del Comune capo-convenzione in relazione all'oggetto della convocazione.

Art. 11 - Accesso agli atti e tutela della privacy

L'accesso agli atti dei procedimenti curati dall'Ufficio Unico di Committenza è consentito nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore, nonché dalla normativa di riferimento.

I dati di cui l'Ufficio Unico di Committenza verrà in possesso, nell'espletamento delle attività di cui al presente regolamento, saranno finalizzati all'espletamento delle procedure di gare, compresi atti connessi e consequenziali, e saranno trattati nelle forme e nei modi stabiliti dal Regolamento in vigore adottato, nonché dalla normativa di riferimento.

Art. 12 - Prevenzione della corruzione

Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale della prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune di Modica.

I Comuni associati possono definire d'intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevante, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune di Modica per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).

In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, servizi o beni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dal Comune di Modica operante come Centrale Unica di Committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.

Art. 13 - Norme Finali


Il presente regolamento, parte integrante e sostanziale della Convenzione C.U.C., entra in vigore con la sottoscrizione della Convenzione stessa, successivamente alla sua approvazione nell'identico testo mediante le deliberazioni consiliari dei vari Comuni convenzionati.

Dopo l'esecutività della deliberazione consiliare, il regolamento è pubblicato all'Albo Pretorio del Comune capofila per ulteriori 15 giorni, mentre la Convenzione sottoscritta ed il Regolamento allegato saranno pubblicati su apposite sezioni dei siti istituzionali dei Comuni convenzionati.

Eventuali modifiche al presente Regolamento, come previsto dalla Convenzione cui si allega e nei limiti dettati dalla normativa vigente nel tempo, potranno essere approvate dalle Giunte Comunali dei Comuni



convenzionati, a seguito di proposta presentata in Conferenza dei Sindaci ed ivi approvata all'unanimità, e saranno efficaci decorsi gg. 15 dalla pubblicazione all'Albo Pretorio delle predette deliberazioni.



ità,

COMUNE DI AUGUSTA
10. MAR. 2016
PROT. ... 14881 ...

COMUNE DI AUGUSTA

PROVINCIA DI SIRACUSA

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Comune di Augusta		
	Comp.	Con.
I Settore		
II Settore		
III Settore		
IV Settore		
V Settore		
VI Settore		
VII Settore		
VIII Settore		
Sindaco		X
Assessore		
Presid. C.C.	X	
Segretario	X	

Al Segretario Generale
 Al Presidente del Consiglio Comunale
 E p.c.
 Al Signor Sindaco

10 MAR 2016

Oggetto: Richiesta di parere - proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale avente a oggetto:
**CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E
 REGOLAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA.**

Lo scrivente Collegio dei Revisori dei Conti, in esito alla richiesta parere prot. n. 14292 del giorno
 08/03/2016,

VISTA la proposta di Deliberazione da sottoporre al Consiglio Comunale n. 3 del 07.03.2016 (registro proposte
 del I Settore) avente a oggetto: **CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI
 CONVENZIONE E REGOLAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA;**

PREMESSO che l'art. 33, comma 3-bis, del DLgs 12 Aprile 2006 n° 163 (Codice dei Contratti), dispone: "I
 Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei
 comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un
 apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici anche delle province,
 ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In
 alternativa, gli stessi Comuni possono acquisire beni e servizi attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti
 da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento. L'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di
 lavori, servizi e forniture non rilascia il codice identificativo gara (CIG) ai comuni non capoluogo di provincia che
 procedano all'acquisizione di lavori, beni e servizi in violazione degli adempimenti previsti dal presente comma.

Per i Comuni istituiti a seguito di fusione l'obbligo di cui al primo periodo decorre dal terzo anno successivo a quello di istituzione.”;

CONSIDERATO che numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine “accordo consortile” riportato nell’Art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n° 163/2006 costituisca una espressione con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’Art. 30 del D.Lgs. n° 267/2000 (art. 24 della L. n. 142/1990, come recepita e vigente nell’ordinamento regionale degli Enti Locali della Regione Siciliana in virtù della L.R. n. 48/1991), come strumento alternativo all’unione dei comuni (Corte dei Conti, Sez. Reg. controllo Umbria, Delibera 112/2013/PAR del 5 Giugno 2013; Sez. Reg. controllo Lazio, Delibera 138/2013/PAR del 26 Giugno 2013);

PRESO ATTO della costituzione della Contrale di Committenza in forma associata tra i Comuni di Modica (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 01.02.2016) e Scicli (Deliberazione della Commissione Straordinaria n. 2 del 13.01.2016);

VISTI lo schema di convenzione e lo schema di regolamento dell’ufficio unico di committenza, parti integranti della proposta di deliberazione, già approvati dai suddetti Comuni;

VISTO l’art. 42, comma 2, lettera c) del D.Lgs n° 267/2000 (art. 32 lett. d) della L. n. 142/1990, come recepita e vigente nell’ordinamento regionale degli Enti Locali della Regione Siciliana in virtù della L.R. n. 48/1991) che prevede la competenza del Consiglio Comunale in merito alla costituzione di forme associative tra Comuni;

VISTA la nota prot. n. 13773 del 04.03.2016 indirizzata al Sindaco del Comune di Modica e alla Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Scicli, con la quale il Sindaco del Comune di Augusta ha formalizzato l’istanza di adesione alla convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza;

VISTA la nota prot. n. 11837 del 04.03.2016, acquisita al protocollo dell’Ente in data 07.03.2016 al n. 14045, con la quale il Sindaco del Comune di Modica manifesta la disponibilità dell’Ente all’adesione alla convenzione da parte del Comune di Augusta;

VISTA la nota prot. n. 6856 del 08/03/2016 del Comune di Scicli, acquisita al protocollo dell’Ente in data 09/03/2016 al n. 14455/2016, con la quale la Commissione Straordinaria nominata per la gestione del Comune di Scicli manifesta il proprio assenso all’adesione del Comune di Augusta alla convenzione per la costituzione della Centrale Unica di Committenza, sottoscritta in data 02/02/2016 fra il Comune di Modica e il Comune di Scicli;

VISTO il parere di regolarità tecnica apposto in calce alla proposta dal Segretario Generale;

VISTO il parere di regolarità contabile apposto in calce alla proposta dal Responsabile del III Settore - Economico Finanziario;

VISTO l'art. 239 comma 1 lett. b) n. 3 del D.Lgs. n. 267/2000;

ESPRIME

parere favorevole in ordine a quanto indicato in oggetto.

Augusta, li 09/03/2016

Il Collegio dei Revisori

Paolo...
Flaminia...



L'anno 2016, il giorno quattordici del mese di marzo, alle ore 18,50, nell'aula consiliare di Palazzo S. Biagio, si è riunito il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza dell'assemblea il Presidente del Consiglio Comunale, Consigliere Lucia Fichera.

Il Presidente procede all'appello nominale e risultano presenti Consiglieri: Aviello, Bianco, Canigiula, Caruso, Casole, Casuccio Danieli, Di Mare, Dimauro, Errante, Esposito, Fichera, Lisitano, Marturana, Mauro, Niciforo, Pasqua, Patti, Ranno, Russo, Sauro, Settipani, Tribulato, Tringali e Tripoli.

Risultano assenti i Consiglieri: Beneventano del Bosco, Meli, Paratore, Toriello e Triberio.

Verificata la presenza in aula del numero legale, il Presidente dichiara aperta la seduta.

Preliminarmente chiede ed ottiene la parola il Consigliere DANIELI che fa una comunicazione e riferisce di aver ricevuto una nota prot. 7151/2016 di richiesta di variazione dell'orario di convocazione della Commissione permanente che presiede. Ha risposto con un'ulteriore nota per contestarla poiché sette sedute si sono tenute fuori dall'orario ritenuto scomodo. Chiede le dimissioni del Consigliere Tripoli che è risultato assente a dieci sedute su undici convocate.

Il PRESIDENTE fa rilevare al Consigliere Danieli che sono cose interne alla commissione, chiede di abbassare i toni e avrebbe ritenuto opportuno che tale comunicazione fosse stata rivolta prima al Presidente del Consiglio e all'attenzione dei capigruppo e poi semmai in Consiglio.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere DI MARE in quanto tirato in ballo per essere uno dei firmatari della nota, il quale chiarisce che è stato chiesto di venire incontro alle esigenze di tutti dal momento con convocazioni in orari diversi. Non trova la seduta odierna luogo adatto a queste osservazioni, con la stessa solerzia pretende di aver risposte in merito alla sua richiesta di decadenza dei Consiglieri Comunali che hanno pratiche di sanatoria in corso.

Il PRESIDENTE ribadisce quanto già detto.

Alle ore 19.00 entrano in aula il Sindaco e gli Assessori Sirena, Giovanniello, Suppo, Schermi e Pulvirenti.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere TRIPOLI che si dichiara disposto a rimettere il suo incarico, anche se a suo avviso sarebbe stato opportuno effettuare le sedute nel pomeriggio, come aveva garbatamente chiesto, senza alcuna intenzione di guastare il clima in Commissione.

Il PRESIDENTE ritiene che si possa trovare un punto d'incontro.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere NICIFORO che interviene per un invito ricevuto in occasione della conferenza stampa di lunedì scorso, indetta per la presentazione del Vice Sindaco e del nuovo Assessore. Non gli è piaciuto come è stato trattato l'evento delle dimissioni del dott. Pisani il quale ha riportato 830 voti. Le sue dimissioni rappresentano un fatto politico. Il dottor Pisani ha dimostrato di essere uomo saggio, autorevole, spesso cuscinetto tra maggioranza e opposizione, che ha avuto un grosso consenso. Le dimissioni hanno rappresentato un terremoto politico che necessitava di un dibattito in aula, invece si viene invitati alla conferenza stampa per ascoltare i nuovi eventi della politica augustana.

Il PRESIDENTE ricorda che il tema è stato toccato nello scorso Consiglio Comunale. Il Presidente è stato immediatamente informato dal sindaco. La Giunta Municipale ha preso decisioni rapide dal momento che l'Assessorato riveste una certa importanza. Le dimissioni sono state date per ragioni personali, il dibattito può essere politico fino a un certo punto.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere PASQUA: saluta il nuovo Assessore e il neo eletto Vice Sindaco. Il dibattito va fatto per tanti motivi, il dott. Pisani è stato il candidato che ha fatto vincere le elezioni al Movimento e se fosse stato candidato Sindaco avrebbe vinto al primo turno. C'è qualcosa che non va. Si è dimesso subito un Assessore designato, poi il Presidente ed un altro Assessore anche se tali dimissioni sono state ritirate ed infine il Vice Sindaco. Non è certamente colpa nostra se l'Amministrazione non riesce a mantenere le promesse elettorali. È stato scelto un Assessore di Catania che ci ha spiazzati nonostante c'è stata la rivalità sulla Port authority. Tanti giovani augustani potevano prendere il suo posto.

Il PRESIDENTE invita a rientrare nel punto, in quanto si sta sconfinando.



Chiede ed ottiene la parola il Consigliere PASQUA il quale ritiene che il Sindaco, ha avuto fretta.

PRESIDENTE è dell'avviso che si possa intervenire dopo la trattazione dell'ordine del giorno.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere CANIGIULA che saluta tutti, in particolare il neo eletto Assessore, non entra nel merito delle scelte, ma invita l'Assessore a cominciare a lavorare, soprattutto puntando alla depurazione delle acque. Sembra che il Commissario ad Acta abbia rigettato tutti e dodici i progetti presentati e stia pensando a un depuratore a Punta Cugno. Ricorda che nulla si può scaricare dentro il porto, sarebbe opportuno studiare altre soluzioni.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere MARTURANA che si dispiace che il nuovo Assessore abbia assistito da subito a un dibattito di questo tipo. Le scelte della Giunta vanno, a suo avviso, rispettate. La celerità con cui il Sindaco si è mosso va valutata positivamente in considerazione dell'importanza dell'Assessorato. Non si associa a quanto fatto rilevare dal Consigliere Pasqua. La provenienza dalla città di Catania è irrilevante, il curriculum dimostra l'esperienza del nuovo Assessore cui augura buon lavoro.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere TRIPOLI che si associa al saluto all'Assessore Pulvirenti, nessuna critica, il dibattito politico però è necessario in quanto tutti abbiamo a cuore l'ambiente e la salute. Il dott. Pisano è una persona autorevole e stimata che ha ricevuto un mandato fortissimo in questa città, e la città ha riversato grosse aspettative nella sua persona. Mai nessuno ad August aveva preso 900 voti. Il fatto che si sia dimesso è un problema per la città, rappresentava un simbolo, il cambiamento, siamo stati rammaricati per le sue dimissioni, è stato un fatto grave. Poi rivolge al neo Assessore l'augurio di buon lavoro.

Il PRESIDENTE afferma che ha ragione il Consigliere Tripoli, bisogna prenderne atto ma si deve andare avanti.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere DI MARE che, pur assente nella passata seduta, sperava che in Consiglio si sarebbe parlato delle dimissioni del Vice Sindaco. La Giunta è libera di scegliere chi vuole, ma ad ogni dimissione si apre una crisi politica che va dibattuta in aula. Prende atto che non è stato fatto, è l'ennesima scortesia nei confronti di questo Consiglio Comunale.

Il PRESIDENTE fa notare che nel precedente Consiglio nessuno tranne il Consigliere Errante ha ritenuto opportuno parlare delle dimissioni del Vice Sindaco Pisani.

Chiede e ottiene la parola il SINDACO la quale afferma che l'Amministrazione, proprio in nome della democrazia partecipata, ha indetto una conferenza stampa per spiegare le ragioni delle dimissioni e presentare il nuovo Assessore e il nuovo Vice Sindaco, argomentando sulle scelte effettuate. Non sa quale testo di legge parli di crisi politica in questi casi e si chiede come mai i Consiglieri di opposizione non si sono indignati quando il dott. Pisani ha scelto di divenire Assessore e vice sindaco piuttosto che optare per la doppia carica di Consigliere e Assessore insieme. L'Amministrazione ha scelto gli assessori con un bando che è stato anche ridicolizzato dall'opposizione. Si puntava sulla professionalità e ciò non significa che Augusta non abbia persone valide, ma nessuno è stato disposto a presentarsi prima del risultato elettorale. Siamo sempre aperti ai locali. Si è puntato sulle competenze specifiche ed invita a visionare il curriculum del neo eletto Assessore. Crede non si debba fare un dibattito sulle condizioni di salute che hanno indotto l'ex vice sindaco e Assessore Pisani, persona insostituibile, alle dimissioni. Che ci sia in atto una crisi politica lo lascia dire all'opposizione.

Al termine degli interventi il Presidente dispone che si passi alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno.

1. CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA - APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E REGOLAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA".

Il Presidente chiede l'intervento dell'Assessore Schermi sul punto.

L'Assessore Schermi chiarisce l'importanza dell'atto spiegandone l'obbligatorietà per legge e fa una sintesi dello stesso. La centrale unica di committenza permette di aggregarsi con un comune capofila che cura le gare per conto dei Comuni convenzionati. Il Comune capofila sarà Modica ed è associato anche il Comune di Scicli.

Alle ore 19.40 si allontana dall'aula il Consigliere Tripoli. Il numero dei presenti si riduce a 24.

A questo punto su proposta del Presidente ed unanime approvazione dell'assemblea espressa per alzata e seduta vengono nominati scrutatori i Consiglieri Errante, Caruso e Casuccio.



Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Niciforo il quale facendo riferimento alla convenzione con i Comuni di Modica e Scicli e con i Comuni di Ispica e Pozzallo che non hanno ancora aderito, fa osservare che non sarà una struttura snella. Sarebbe stato meglio scegliere una aggregazione con Augusta capofila. Oggi si è costretti ad approvare convenzione e regolamento così come sono. Al di là dell'urgenza, sarebbe stato meglio andare in un'altra direzione. Preannuncia voto di astensione.

Chiede e ottiene la parola il Sindaco la quale, rispondendo al Consigliere Niciforo, riferisce che sono state esplorate altre possibilità ma la Città Metropolitana di Catania non è ancora operativa, lo stesso la regione Siciliana e le ex Province. In astratto concorda con le osservazioni del Consigliere ma si è dovuto fare una scelta tra le possibilità disponibili.

Chiede e ottiene la parola l'Assessore Scherri il quale afferma che bisogna avere l'assenso dei Comuni per poi portare l'atto in Consiglio, Modica e Scicli lo hanno già fatto, Ispica e Pozzallo pare stiano seguendo l'iter.

A questo punto rientra in aula il Consigliere Tripoli, il numero dei presenti si eleva a 25. Sono le ore 19,50.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Niciforo che faceva questa puntualizzazione appartenere ad una struttura come questa non è di certo una cosa semplice si tratta di una struttura complessa e lui avrebbe scelto una soluzione in cui Augusta avrebbe potuto essere capofila. Comprende le ragioni dell'urgenza ma la legge delega approvata in merito alla rivisitazione del codice dei contratti introduce novità anche in merito alle centrali di committenza. Per questo non si sente di approvare la convenzione.

Chiede e ottiene la parola il Sindaco la quale ritiene che l'urgenza del caso per non paralizzare la macchina amministrativa non consente di attendere i decreti attuativi della nuova legge. Quando saranno approvati si potrà intervenire modificando la convenzione.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Di Mare che nutre dei dubbi sull'atto, e dal momento che il proponente è il segretario chiede allo stesso delucidazioni. In parte il Sindaco ha spiegato l'urgenza, dicendo che ci sono dei pagamenti da effettuare che necessitano che l'atto venga approvato, ma chiede come si è proceduto fino a questo momento, chiede altresì se ci sono altre centrali uniche di committenza più vicine a noi ad esempio Lentini o Melilli. Chiede delucidazioni in merito ai costi dell'adesione e se tramite Consip o Mepa è possibile fare le stesse cose.

Chiede e ottiene la parola il Sindaco la quale risponde che la scelta è stata determinata anche dai costi, ci sono privati che offrono il servizio a costi molto più elevati. I costi sono specificati in convenzione. Gli acquisti su Mepa e tramite Consip sono possibili laddove il prodotto è trattato.

Su invito del Presidente interviene il Segretario Generale il quale riferisce delle indagini svolte. L'unico Comune che ha dato la disponibilità all'adesione è stato il Comune di Modica che è sembrato quello meglio organizzato. Chiarisce poi che su Mepa e Consip non sono previsti lavori ma solo beni e servizi.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Aviello che guarda con favore a questa scelta dell'Amministrazione ed immagina che la scelta sia stata ponderata. Spera che il Comune di Modica abbia le caratteristiche che a noi occorrono. Chiede poi di conoscere se l'adesione al patto dei Sindaci la ha fatta anche il Comune di Modica. L'unione tra i Comuni permette maggiori sinergie. Chiede che all'interno di questo raggruppamento, Augusta faccia la sua parte di rilievo per dare servizi migliori ai cittadini.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Tribulato che vuol comprendere, qualora il Comune di Augusta riscontrasse dei problemi, se l'adesione può essere revocata e se sono previste delle penali.


Il Sindaco risponde dicendo che il recesso è disciplinato dalla convenzione e non comporta penali.

Il Presidente da lettura dell'art. 8 della Convenzione relativo al recesso.

Chiede ed ottiene la parola il Consigliere Di Mare per dichiarazione di voto, facendo rilevare che questa sera si sarebbe potuto abbandonare l'aula facendo mancare il numero legale ma si è deciso di non farlo perché senza la presenza della minoranza l'atto non si potrebbe votare. Preannuncia voto di astensione.

Il Presidente ringrazia per la sensibilità dimostrata disponendo che si passi alla votazione.

Si passa alla votazione:



CONSIGLIERI PRESENTI venticinque (Blanco, Caruso, Casole, Casuccio Danieli, Dimauro, Esposito, Fichera, Marturana, Mauro, Patti, Ranno, Russo, Settipani, Tringali, Aviello, Canigiula, Di Mare, Errante, Lisitano, Niciforo, Pasqua, Sauro, Tribulato e Tripoli)

- FAVOREVOLI: quindici (Blanco, Caruso, Casole, Casuccio Danieli, Dimauro, Esposito, Fichera, Marturana, Mauro, Patti, Ranno, Russo, Settipani, e Tringali).
- ASTENUTI: dieci (Aviello, Canigiula, Di Mare, Errante, Lisitano, Niciforo, Pasqua, Sauro, Tribulato e Tripoli)
- CONTRARI: zero.

Il Presidente dispone che si passi alla votazione per l'immediata esecutività dell'atto:

- FAVOREVOLI: quindici (Blanco, Caruso, Casole, Casuccio Danieli, Dimauro, Esposito, Fichera, Marturana, Mauro, Patti, Ranno, Russo, Settipani, e Tringali).
- ASTENUTI: dieci (Aviello, Canigiula, Di Mare, Errante, Lisitano, Niciforo, Pasqua, Sauro, Tribulato e Tripoli)
- CONTRARI: zero.

Conseguentemente

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione


Visto l'esito delle votazioni

DELIBERA

Di approvare l'atto avente ad oggetto "CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA- APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONEE REGOLAMENTO DELL'UFFICIO UNICO DI COMMITTENZA".

Di dichiarare la Deliberazione immediatamente esecutiva.

Preso atto del risultato della votazione il Presidente dispone che si passi alla trattazione del secondo punto all'ordine del giorno.



PARERE TECNICO DEL RESPONSABILE DEL SETTORE PROPONENTE

In ordine alla regolarità tecnica (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: FAVOREVILE

Augusta, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alberto D'Arrigo)

PARERE DEL RESPONSABILE DEL III SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

In ordine alla regolarità contabile (art. 12 L.R. 23/12/2000 n. 30) si esprime
parere: positivo

Augusta, li _____

IL RESPONSABILE DEL III SETTORE
(Dott. Francesco Lombardi)

Letto, approvato e sottoscritto.

IL CONSIGLIERE ANZIANO

[Signature]

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. Alberto D'Arrigo)

[Signature]


Il Segretario Generale certifica, su conforme attestazione del Messo Comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata ai sensi dell'art.32, comma 5 della L.69/2009 e s.m.i., sul sito informatico del Comune www.comunediaugusta.it, per 15 giorni consecutivi decorrenti dal a norma dell'art. 11 dell L.R. 03/10/1991 n. 44.

1 1 MAG. 2016

Augusta, li

IL MESSO COMUNALE

.....



IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

.....

ATTESTAZIONE CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE

- è divenuta esecutiva:

- ✗ essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile;
- dopo trascorsi i dieci giorni dalla pubblicazione;

Augusta, li 14/03/2016

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

[Signature]

UFFICIO DI SEGRETERIA

La presente Deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione al Settore in data

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)

.....

COMUNE DI AUGUSTA

Il sottoscritto Dr. Alberto D'Arrigo Segretario Generale del Comune di Augusta, CERTIFICA che la presente è copia conforme all'originale in atti d'ufficio.

Si compone di n. pagine.

Si rilascia

Augusta, li

IL SEGRETARIO GENERALE
(Dott. A. D'Arrigo)